

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
AOSTA IACTA EST
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1. Denominazione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Aosta Iacta Est, che assume la forma giuridica di associazione.

L'organizzazione ha la sede legale in via Xavier de Maistre 19, nel comune di Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'organizzazione di volontariato Aosta Iacta Est agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in particolare della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

Aosta Iacta Est è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera con attività continuativa nell'ambito della promozione della cultura, della socialità, del confronto intergenerazionale e agisce attraverso i suoi volontari per proporre a tutti i cittadini spazi aperti di confronto e incontro, utilizzando lo strumento del gioco per sviluppare attività che stimolino la socialità e migliorino la qualità della vita.

L'associazione lavora per creare occasioni di incontro incentrate sulla socialità del gioco, indirizzate in maniera speciale alle fasce di età adulte, nella prospettiva di diffondere la pratica ludica come elemento importante della dinamica sociale. Le attività di Aosta Iacta Est si sviluppano a partire dall'idea che il gioco possa essere un importante mezzo di incontro e di scambio tra le persone, anche in età adulta.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di svolgere le seguenti attività principali:

- organizzare eventi puntuali, appuntamenti fissi e percorsi straordinari aventi al centro il gioco intelligente in tutte le sue forme: gioco di società, di carte, di scacchiera, di interpretazione, di ruolo, di simulazione e altre forme;
- stimolare, attraverso l'organizzazione degli eventi e la comunicazione interna ed esterna, la creazione di una coscienza diversa rispetto alla pratica ludica, affrancando il gioco dallo stereotipo che lo vuole come attività legata esclusivamente all'infanzia e allontanandolo dalla pratica dell'azzardo;

- creare occasioni di incontro capaci di dare spazio alla socialità insita nel gioco, specie quando questo è il mezzo per dare vita ad un incontro tra adulti e tra le generazioni;
- interfacciarsi con le diverse realtà presenti sul territorio valdostano (sia istituzioni che gruppi e singoli) nell'ottica di radicarsi su di esso e diventare punto di riferimento nel settore.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

La qualità di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- decesso;
- espulsione: il Consiglio direttivo delibera l'espulsione, che viene poi ratificata dall'Assemblea, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun caso, neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea;
- prestare la propria opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Le attività svolte dai soci a favore dell'organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo nei confronti dell'associazione

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere istituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei revisori dei conti o il revisore,
- il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail o altro mezzo da cui risulti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno 20 giorni prima contenente la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno e il luogo dell'Assemblea.

In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione.

Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione oppure l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Le decisioni sono palesi o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno uno dei partecipanti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'elezione del Presidente e i componenti del Consiglio direttivo, previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- la definizione dell'ammontare della quota sociale annuale.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione, o per altri motivi che ne richiedano la convocazione.

Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri (incluso il Presidente), eletti dall'assemblea tra i soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca il Consiglio Direttivo con comunicazione elettronica o altro mezzo da cui risulti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà all'elezione del consigliere tra i soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla sua prima riunione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- nominare il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario; in casi eccezionali, Tesoriere e Segretario possono essere scelti anche tra soci non appartenenti al Consiglio direttivo; più cariche possono essere ricoperte da uno stesso socio;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 8 (Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Egli dura in carica quanto il consiglio direttivo. L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente prima della fine del suo mandato.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Compete al Presidente:

- presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea e curare l'ordinato svolgimento dei lavori;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9 (Segretario)

Il Segretario, con l'aiuto del Tesoriere, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'amministrazione dell'organizzazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'organizzazione.

In particolare:

- redige i verbali dell'Assemblea e ne assicura la libera visione ai soci;
- amministra i fondi ed è responsabile della loro corretta gestione;
- cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'assemblea per l'approvazione.

ART. 10 (Patrimonio e entrate)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi derivano da:

- quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'assemblea;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/91.

ART. 11 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 12 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 30 marzo di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro il 30 marzo dell'anno successivo.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi dell'art.5 comma 4 della Legge n. 266/91.

ART. 16 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.